

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIII

Berna, 29 settembre 1960.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960

DECRETO FEDERALE

che istituisce

**un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al
finanziamento delle strade nazionali**

(Del 29 settembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 36 *ter.* capoverso 2, della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 luglio 1960,

decreta:

Art. 1

¹ Per coprire il contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali, è istituito un sopraddazio di 7 centesimi, il litro, sui carburanti per motori, vincolato a detto scopo.

² La tariffa d'uso della legge federale del 19 giugno 1959¹⁾ su la tariffa delle dogane svizzere è, perciò, modificata come segue:

Voce di
tariffa

Designazione della merce

Allquota
di dazio
Fr.
per 100 kg
peso lordo

2707. Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati:
— non frazionati:

1) RU 1959, 1397.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo
10	— — per motori — frazionati:	23.30
	— — prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla prima del 200° C (benzolo, toluolo, xilolo, ecc.):	
20	— — — per motori	34.80
2709.	Oli greggi di petrolio o di schisti:	
10	— per motori	23.30
2710.	Oli di petrolio o di schisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una pro- porzione di oli di petrolio o di schisti superiore o pari a 70 % e delle quali questi oli costitui- scono l'elemento base:	
	— per motori:	
	— — prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla prima del 210° C:	
10	— — benzina e sue frazioni (etere di petrolio, gasolina, ecc.)	34.80
12	— — — white spirit	23.30
20	— — altri prodotti e distillati, come petrolio, olio Diesel, gasolio, ecc.	23.30

Art. 2

¹ Il sopraddazio giusta l'articolo 1, capoverso 1, riscosso sui carburanti usati nell'economia agricola, forestale e ittica, sarà rimborsato. Nei limiti delle agevolazioni doganali fin qui in vigore, il Consiglio federale può concedere altre esenzioni.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di rimborso. Per l'esecuzione del medesimo, esso può chiedere la collaborazione dei Cantoni, delle organizzazioni economiche e delle ditte.

Art. 3

¹ Il sopraddazio è riscosso solo fino a quando sarà necessario per coprire le spese delle strade nazionali.

² Il Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale un rapporto triennale sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali.

Art. 4

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto; esso è incaricato di eseguirlo.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Vicepresidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: 29 settembre 1960.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960.

Decreto federale che istituisce un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al finanziamento delle strade nazionali (Del 29 settembre 1960)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1960
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.09.1960
Date	
Data	
Seite	1245-1247
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 113

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.